

DELIBERA N. 175/26/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (FROSINONE)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 luglio 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, con l'eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l'omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all'ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell'emittenza nazionale;

VISTA la nota del 26 maggio 2026 (prot. n. 0193776), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera

documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Trevi nel Lazio (Frosinone), a seguito della segnalazione pervenuta in data 27 aprile 2026 a firma del *“Consigliere comunale Vincenzo Cecconi, il quale ha segnalato che in data 10, 14 e 15 aprile 2026, nel periodo di vigenza delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 28/2000, sulla pagina Facebook “Amministrazione comunale di Trevi nel Lazio” sarebbero stati pubblicati contenuti in violazione del divieto di comunicazione istituzionale”* direttamente riferibili al Sindaco nella sua veste istituzionale e successivamente integrata l’8 maggio 2026 (acquisita al prot. n. 0172261 dell’11 maggio seguente), precisando che *“la suddetta pagina, sebbene non formalmente istituzionale, spende il nome dell’Amministrazione Comunale, lo stemma comunale”* ed è gestita *“dall’attuale vice Sindaca Stefania Mari, attualmente candidata con la lista del Sindaco uscente, “Trevi nel Futuro”, come da essa stessa rivendicato”* nel post dell’8 maggio 2026.

Al riguardo, il Comitato ha chiesto in data 27 aprile 2026 le controdeduzioni in merito ai fatti contestati e avendo verificato, nel corso dell’istruttoria sommaria, che *“il logo è stato rimosso dalla pagina Facebook “Amministrazione Comunale di Trevi nel Lazio” per l’ulteriore segnalazione del consigliere Cecconi dell’11 maggio 2026, a cui ha fatto seguito l’archiviazione in pre-istruttoria, attesa “l’effettiva natura non istituzionale della pagina segnalata”, con la delibera n. 15 del 25 maggio 2026 ha proposto l’archiviazione;*

ESAMINATE le memorie difensive del 28 aprile 2026, con le quali il Sindaco del Comune di Trevi nel Lazio, Avv. Silvio Grazioli, ha rappresentato che:

- *la pagina facebook Amministrazione comunale di Trevi nel Lazio porta la dicitura Pagina dell’amministrazione Grazioli (la maggioranza) eletta a maggio 2015 LISTA TREVI NEL FUTURO, non è una pagina istituzionale dell’amministrazione, in quanto non è stata aperta in alcun modo dall’Ente o per conto dell’Ente, bensì è una pagina privata;*
- *tale problema è stato più volte sollevato in consiglio comunale, tant’è che vi è stata più volte la discussione in Consiglio dove la minoranza aveva chiesto una regolamentazione Facebook, ma in realtà non essendoci una pagina Facebook istituzionale, la proposta è stata respinta come da delibera del 28.06.2021 allegata;*
- *del resto, lo stesso consigliere di minoranza Cecconi, quando era assessore tra il 2010 ed il 2015, ha aperto una pagina dal titolo comune di Trevi nel Lazio che era ed è tuttora una pagina privata;*
- *per quanto segnalato si precisa che “è stata l’ultima inaugurazione fatta prima del periodo elettorale [e] non sono previste ulteriori inaugurazioni prima dell’appuntamento elettorale che si terrà il 24 e 25 maggio 2026”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026,

quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate e dell'intera documentazione istruttoria;

RILEVATO che le attività di comunicazione segnalate non sono state realizzate dal Comune di Trevi nel Lazio attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma da

“Amministrazione comunale di Trevi nel Lazio”, pagina *facebook* dell’amministrazione Grazioli eletta a maggio 2015 con la lista “Trevi nel Futuro”;

RILEVATO che i *post* segnalati sul profilo *facebook* “Amministrazione comunale di Trevi nel Lazio”, pagina recante l’immagine del logo del Comune di Trevi nel Lazio, riportano articoli a firma del Sig. Danilo Ambrosetti, pubblicati sulla testata giornalistica “*ifattinews.it*”, nelle seguenti date: 10 aprile 2026 (Trevi nel Lazio, La Bandiera Arancione simbolo di eccellenza turistica), 14 aprile 2026 (Trevi nel Lazio, La disinformazione di Unione e Cambiamento è deprimente) e 15 aprile 2026 (Roma, Istituzioni a confronto sul tema dello spopolamento delle aree interne) e in data 8 maggio 2026 la pubblicazione dal titolo “Mancato podio per Cecconi, monologo decennale per Bianchini (i dati cambiano, lui no) solidarietà a Graziani!”;

CONSIDERATO che le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche sono consentite al di fuori dell’esercizio delle funzioni istituzionali senza che vengano “utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze” (cfr. FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate sul sito web: www.agcom.it);

CONSIDERATO che, ove i contenuti fossero stati di carattere esclusivamente politico, non sarebbe stato possibile affermare con certezza la riconducibilità del profilo al Comune (cfr. delibera n. 224/25/CONS), mentre nel caso di specie la coesistenza del logo/stemma comunale e della denominazione “Amministrazione comunale” rischia di ingenerare nei cittadini il legittimo affidamento circa la provenienza istituzionale delle informazioni e di far assurgere la comunicazione a comunicazione istituzionale vietata durante il periodo elettorale, imputabile all’Ente;

RILEVATO che, come si evince dalla documentazione in atti, il competente Comitato regionale ha verificato la rimozione del logo del Comune di Trevi nel Lazio, come comunicata con nota pervenuta in data 15 maggio 2026 (prot. n. 0180720), avendo “*invitato gli amministratori della pagina facebook a rimuoverlo*”;

RILEVATO tuttavia che tale logo del Comune di Trevi nel Lazio risulta presente nei *post* segnalati oggetto della segnalazione del 27 aprile 2026, come integrata l’8 maggio seguente, fino alla data di verifica dell’avvenuta rimozione (15 maggio 2026);

CONSIDERATO che la rimozione del solo logo, effettuata a seguito dell’invito del Comitato regionale del 12 maggio 2026, non integra un adeguamento idoneo a far venir meno gli effetti lesivi ai sensi dell’art. 28, comma 7, della delibera n. 122/24/CONS, dovendo a tal fine essere totale, posto che permane sulla pagina la denominazione “Amministrazione comunale di Trevi nel Lazio”;

RILEVATO, per l'effetto, che le attività di comunicazione segnalate possono essere imputate al Comune di Trevi nel Lazio e ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 durante il periodo elettorale;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO di non poter aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”*;

ORDINA

al Comune di Trevi nel Lazio di pubblicare sul sito *web*, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione sul profilo *facebook* di *“Amministrazione comunale di Trevi nel Lazio”* dei *post* del 10 aprile 2026 (Trevi nel Lazio, La Bandiera Arancione simbolo di eccellenza turistica), 14 aprile 2026 (Trevi nel Lazio, La disinformazione di Unione e Cambiamento è deprimente), 15 aprile 2026 (Roma, Istituzioni a confronto sul tema dello spopolamento delle aree interne) e 8 maggio 2026 (Mancato podio per Cecconi, monologo decennale per Bianchini (i dati cambiano, lui no) solidarietà a Graziani). In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Trevi nel Lazio (Frosinone) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella